



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 71 del Registro

DATA: 25 GIUGNO 2012

OGGETTO

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno 2012, il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 17,30 con il prosieguo in Lauria, nella sala consiliare del Comune di Lauria, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si e' riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in via di urgenza, in seduta pubblica.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio EGIDIO LABANCA.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Carmine FONTANA.

Redige il verbale dell'adunanza l'Istruttore Amministrativo Rag. Marisa CHIARELLI.

Si procede all'appello:

1. MITIDIERI GAETANO GIACOMO	presente
2. REALE GIACOMO	presente
3. LABANCA EGIDIO	presente
4. BOCCIA ROCCO	presente
5. CIRIGLIANO DOMENICO CARLO	presente
6. DI LASCIO BIAGIO	presente
7. FORASTIERO DOMENICO	ASSENTE
8. IANNARELLA GIUSEPPE	ASSENTE
9. MESSUTI ANTONIO	presente
10. ARMENTANO GIUSEPPE	presente
11. CARLOMAGNO NICOLA ANTONIO	presente
12. CHIARELLI FRANCESCO	presente
13. LAMBOGLIA ANGELO	presente
14. ZACCAGNINO DONATO	presente
15. FORTE FRANCESCO	presente
16. COSENTINO FRANCESCO	ASSENTE
17. LABANCA MARIANO	presente

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 17

CONSIGLIERI IN CARICA N. 17

CONSIGLIERI PRESENTI N. 14

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni Rosario SARUBBI e Domenico DI LASCIO.

..... in continuazione di seduta.....



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

I presenti in sala risultano 15 essendo entrato in precedente l'Ass. Forastiero.

Il Presidente pone in discussione il **3° punto** iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto:

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Non essendovi richieste di interventi, poiche' la discussione svolta nell'esame della proposta n.1 dell'o.d.g. ha interessato anche l'argomento di cui trattasi, il Presidente sottopone a votazione la proposta in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.3, comma 4, e l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai Comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e delle tariffe e autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- con l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, è stabilito che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- in ottemperanza al disposto di cui all'art.172, lettera e), del D.Lgs. 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

RILEVATO che detto Decreto Legislativo 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, con l'istituzione della la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, ha sostituito nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che oltre ad anticipare in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., ha stabilito altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

VISTO il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto 201/2011;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge 201/2011, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);

RILEVATO che ai Comuni è data la facoltà di:

1) ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

2) applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale anche alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

3) applicare l'aliquota per l'abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

RITENUTO di non avvalersi al momento delle facoltà di cui ai precedenti punti 1) e 3);

RILEVATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

FATTO PRESENTE che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%) di cui al comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta di pertinenza statale;

DATO ATTO che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) 135 per i terreni agricoli (come modificato dalla legge 44/2012);
- g) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

DATO ATTO altresì che:

- per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
- che per gli immobili a destinazione particolare ricadenti nel gruppo catastale E sono esenti dal pagamento dell'IMU;
- sono esenti, come previsto dall'art.7 del D.Lgs.504/92 e dall'art.9 comma 8 del D.L. 23/2011, dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9, comma 3 bis, del decreto legge 30.12.1993, n.557, convertito con modificazioni, dalla legge 26.2.1984 n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat. Il Comune di Lauria è inserito in detto Elenco, quale territorio totalmente montano;

RILEVATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
- in un momento in cui le finanze degli EE.LL. sono oggetto di continuo attacco attraverso disposizioni legislative tendenti a ridurre i trasferimenti erariali (già esigui rispetto alle esigenze) ai fini del contenimento della spesa corrente generale (già nei limiti dello stretto necessario ed essenziale), l'unica possibilità offerta è quella della leva fiscale, per assicurare la continuità di svolgimento delle funzioni e servizi pubblici da garantire, nonostante i continui e costanti aggravii di spesa (vedi lievitazione costi carburanti, aliquote Iva, ecc.);
- così come concepita ed imposta dal Governo agli enti locali, l'Imu che doveva essere una imposta municipale, di fatto è una imposta statale. Infatti non solo il 50% degli importi ad aliquota base vanno allo Stato, ma la manovrabilità che viene concessa ai comuni, attraverso l'inevitabile applicazione in aumento di determinate aliquote, servirà a ripianare i tagli fatti a livello centrale ed imposti ai comuni stessi e, ciò, anche per garantire il debito dello Stato.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

RITENUTO, quindi, necessario assicurare all'Ente, per il corrente esercizio, quella parte del gettito IMU che compete a detta imposta per contribuire al mantenimento a livello di sufficienza dei servizi offerti dall'Ente lo scorso anno;

TENUTO PRESENTE E RICHIAMATO quanto disposto dal richiamato art. 13 del D.L. 201/2011 che consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo di 2 due punti percentuali, per le abitazioni principali, e di 3 punti percentuali, per gli altri immobili, in relazione anche del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all'abitazione principale, deve compensare l'abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa, e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base (0,76%), è di spettanza dello Stato per il 50%;

EVIDENZIATO che:

- tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;
- l'art. 13, comma 17 del D.L. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. del D.Lgs. 23/2011, varia in funzione della differenza di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni con la legge n.44 del 26 aprile 2012 con cui vengono apportate modifiche in materia Imu di cui richiamato decreto 201/2011 convertito nella legge 214/2011;

VISTA la circolare MEF n. 3/DF del 18.5.2012 con la quale sono stati forniti chiarimenti in materia Imu;

RILEVATO che per garantire l'erogazione dei propri servizi e per contribuire al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio il Comune ha necessità di reperire un gettito IMU sufficiente ed adeguato allo scopo, per soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le aliquote massime, comunque entro i limiti consentiti;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- di prevedere un'aliquota non inferiore allo 0,6 per cento, quindi maggiorata di due punti, al fine di garantire almeno un gettito sufficiente e adeguato, derivante dalla nuova IMU sulla prima casa, tenendo conto di vari fattori, del nuovo concetto di abitazione principale e relative pertinenze, oltre ai valori imponibili degli immobili interessati, al fine contribuire parzialmente al ripiano del rimborso statale soppresso (€ 300.837,41, pari al gettito ICI venuto a mancare per l'abolizione dell'imposta per quanto riguardava l'abitazione principale);
- di prevedere, per quanto concerne gli altri immobili, diversi dalla prima casa, un'aliquota dell'1,06 per cento, quindi aliquota di base dello 0,76% maggiorata di 3 punti, ai fini del conseguimento di un gettito adeguato e ritraibile da tale nuova imposta e per la parte che compete alla stessa con la quota spettante al Comune, con ciò tenendo presente la stima Imu dei dati provvisori del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale aliquota è considerata misura adeguata per contribuire ad assicurare le risorse occorrenti, per il corrente anno, al mantenimento dei servizi pubblici essenziali, almeno a livello di sufficienza oltre a garantire gli equilibri di bilancio;

RITENUTO quindi in conseguenza di prevedere per l'anno 2012 e di inviare al Consiglio, per l'approvazione di competenza, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria :



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ALIQUEUTE

- a) 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- b) 1,06% per gli immobili diversi dai punti precedenti, corrispondente all'aliquota ordinaria, composta dalla quota comunale pari al 0,68 % e dalla quota statale pari al 0,38% ;

DETRAZIONI

Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze (Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) € 200,00;

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni € 50,00, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

DATO ATTO, altresì, che dovendosi effettuare la dovuta programmazione, necessita effettuare le necessarie scelte di politica fiscale che con la presente proposta di deliberazione mirano a dare quella coerenza che deve essere assicurata tra la programmazione strategico-amministrativa del Comune e la sostenibilità finanziaria dei servizi erogabili;

RITENUTO pertanto:

- di sottoporre all'esame ed approvazione di competenza del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione n.55 del 21 maggio 2012 adottata dalla Giunta Comunale in materia Imu, Aliquote e detrazioni, anche sulla base del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e annessa Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 approvati con Delibera della G.C. n.61 del 21.5.2012, le sopra esposte aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, indicando tra l'altro quanto necessario per la continuità e operatività nelle attività propedeutiche alla fase di riscossione dell'imposta e conseguenti adempimenti;
- di riservarsi l'adozione di successivi provvedimenti, entro i termini di legge, ove alla disciplina di legge applicativa dell'imposta in argomento, saranno apportate modifiche normative sulla determinazione delle basi imponibili, su esenzioni o esclusioni da imposta e/riduzioni d'imposta e relative detrazioni, oltre ad eventuali limiti alle entità delle aliquote ed alla consistenza del gettito ritraibile;

VISTO che:

- il comma 169 dell'art.1, Legge 296 in data 27.12.2006 (Finanziaria 2007) prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011, ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012 degli E.E.L.L. al 31 marzo 2012;
- il comma 16 quater dell'art.29 del D.L. 29.12.2011, n.216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n.14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;
- che in ottemperanza al disposto di cui all'art.172, lettera e), del D.Lgs. 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione 2011 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare;

VISTO l'art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Entrate ed Attività produttive ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 (allegato);

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 (allegato);

CON 11 voti favorevoli, **4 contrari** (Lamboglia, Zaccagnino, Forte, Labanca Mariano) su 15 presenti e votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa di stabilire che per l'anno 2012 :

1) le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria sugli immobili e relative detrazioni sono fissate come segue:

ALIQUOTE

a) **0,60%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

b) **1,06%**, per gli immobili diversi dai punti precedenti ed aree edificabili, corrispondente all'aliquota ordinaria, composta dalla quota comunale pari al 0,68 % e dalla quota statale pari al 0,38% ;

DETRAZIONI

Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 (Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ;

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni € 50,00, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

2) di dare atto che:

- sono esenti, come previsto dall'art.7 del D.Lgs.504/92 e dall'art.9 comma 8 del D.L. 23/2011, dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per cui i terreni agricoli nel Comune di Lauria sono esenti da imposta, ricadendo gli stessi nelle aree suddette totalmente delimitate;
- sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9, comma 3 bis, del decreto legge 30.12.1993, n.557, convertito con modificazioni, dalla legge 26.2.1984 n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat. Il Comune di Lauria è inserito in detto Elenco, quale territorio totalmente montano;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento IMU che sarà approvato con separata Deliberazione Consiliare entro i termini di legge, mentre gli aspetti non suscettibili di regolamentazione discrezionale si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e da quella che eventualmente dovesse intervenire in futuro;
- per il versamento dell'imposta municipale propria, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. 241/97 (Mod. F24), con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nei termini e modalità previsti per legge, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;

3) di stabilire, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 168, legge 296/2006, che in caso di Imu complessiva nell'anno inferiore a 12 euro il versamento non è dovuto. Negli altri casi i versamenti delle singole rate anche se inferiori a 12 euro sono dovuti.

4) di riservarsi di intervenire con successivo provvedimento deliberativo, entro i termini di legge, ove alla disciplina vigente in materia Imu interverranno nuove disposizioni di legge contenenti modifiche delle aliquote, delle relative variazioni, della detrazione o altro di rilevanza in materia applicativa dell'imposta e di rilevanza sulla consistenza del gettito ritraibile;

5) di stabilire che in sede di prima applicazione del nuovo regime impositivo, nelle operazioni propedeutiche alla riscossione (esclusa l'attività di riscossione spontanea-ordinaria), allestimento anagrafiche e spedizione inviti al pagamento ai contribuenti, per le rate successive alla prima, con annessa informativa e conseguenti adempimenti, di avvalersi del supporto in atto con la società, regolarmente iscritta all'Albo Ministeriale previsto dall'art.53 del D.Lgs.447/97 e dal D.M. 289/2000, incaricata per analogo servizio svolto ai fini dell'Ici anche per la riscossione coattiva e contrattualizzato a tutto il 2013, i cui oneri sono già stati preventivati con il Bilancio del c.e. in allestimento, con ciò incaricandosi gli uffici comunali preposti di provvedere consequenzialmente.

SUCCESSIVAMENTE, in continuazione di seduta, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON 11 voti favorevoli, **4 contrari** (Lamboglia, Zaccagnino, Forte, Labanca Mariano) su 15 presenti e votanti, resi per alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Del che e' verbale.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

SETTORE II SERVIZIO ENTRATE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 25.6.2012

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18-8-2001, n.267)**

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Il sottoscritto Rag. Biagio COSENTINO, Responsabile del Servizio Entrate ed Attività Produttive;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio, avente l'oggetto sopra indicato;

VISTI i presupposti di fatto e di diritto;

RISCONTRATA la regolarità dell'istruttoria nonché degli atti e dei documenti allegati;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18-8-2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Lauria, li' 18.6.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENTRATE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
*f/to Biagio Cosentino***



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

SETTORE II - SERVIZIO BILANCIO

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 25 giugno 2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18-8-2000, n.267)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Il sottoscritto Rag. Pietro Scaldaferrì, Responsabile del servizio Bilancio,

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio, avente l'oggetto sopra indicato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso il 18.6.2012 dal Responsabile del Servizio Entrate;

VISTI i presupposti di fatto e di diritto;

RISCONTRATA la regolarità dell'istruttoria nonché degli atti e dei documenti allegati;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18-8-2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Lauria, li' 18.6.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

f.to Scaldaferrì



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REDATTORE DEL VERBALE

f/to M. Chiarelli

IL PRESIDENTE

f/to LABANCA

IL SEGRETARIO GENERALE

f/to FONTANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **28 giugno 2012** fino al **13 luglio 2012** Reg.

L'INCARICATO

f/to Labanca

IL SEGRETARIO GENERALE

f/to Fontana

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lauria, li 28 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmine FONTANA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267.

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f/to